

ATTO STRAGIUDIZIALE DI SIGNIFICAZIONE
INVITO E DIFFIDA

Per: FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori – Unione Nazionale Sindacati Autonomi), con sede in Roma alla via Napoli n. 51, quale ente esponentiale dei lavoratori del settore pubblico impiego, suoi iscritti, in persona del Segretario Generale in carica Massimo BATTAGLIA domiciliato per la carica presso la sede della Federazione in Roma alla Via Napoli n. 51, rappresentato ai fini del presente atto dall'avv. Antonio Mirra, c.f. MRRNTN61M03L259K, p.e.c. antonio.mirra@ordineavvocatita.it presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Cosseria n. 2, come da procura speciale in calce.

Nei confronti di

- Ministro per la Pubblica Amministrazione domiciliato per la carica presso la sede del Ministero in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – posta elettronica certificata protocollo_dp@mailbox.governo.it

Premesso

- Con Ordinanza del 12 aprile 2018, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispongono il pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici.

- Con rituale memoria si è costituita in giudizio la parte ricorrente nonché, per effetto di intervento *ad adiuvandum*, la Federazione CONFSAL-UNSA, odierna diffidante, quale ente esponentiale dei lavoratori del settore del pubblico impiego suoi iscritti.
- Con sentenza n. 159 del 2019 depositata in data 25 giugno 2019 la Corte Costituzionale, valutata la posizione della originaria ricorrente, collocata in quiescenza per anzianità contributiva e non per raggiunti limiti di età e ribadita la natura di retribuzione differita dei trattamenti di fine servizio comunque denominati ha considerato ragionevole e, dunque, non contrario al principio di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione, il sacrificio – consistente nella erogazione differita ed in forma rateale del trattamento di fine rapporto - imposto al lavoratore che non sia collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Con la medesima sentenza, tuttavia, la Corte ha avuto modo di precisare che: Il tfr e le altre indennità di fine servizio *“si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell’uscita dalla vita lavorativa attiva e sono corrisposte al momento della cessazione dal servizio allo scopo di agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione”*.

Che, se il sacrificio del differimento del TFR e della sua erogazione in forma rateale può ritenersi giustificato nei confronti dei dipendenti pubblici cessati anticipatamente dal servizio - in quanto il relativo diritto risulta recessivo rispetto alle esigenze di equilibrio di bilancio - **tale diritto non appare comprimibile nei confronti dei lavoratori costretti alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e di servizio o di collocamento a riposo**

d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio e, quindi, posti definitivamente fuori dal mercato del lavoro.

Per questi ultimi, la Corte ha avuto modo di sottolineare che le relative questioni di legittimità costituzionale restano *"imprejudicate"* per modo che tali situazioni devono evidentemente ritenersi non giustificabili.

Che con la medesima sentenza n. 159/2019 la Corte Costituzionale ha segnalato che sulle questioni sollevate *"non incidono le novità introdotte dall'art. 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevedono la facoltà di richiedere il finanziamento di una somma, pari all'importo massimo di 45.000,00 euro, dell'indennità di fine servizio maturata"* posto che *"tale facoltà, accordata, tra l'altro, al ricorrere dei presupposti definiti dalla legge, ai «lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», non altera i termini delle questioni proposte, che si incentrano sui tempi di corresponsione delle indennità di fine servizio, tempi che lo ius superveniens non interviene a modificare."* Che, sulla base delle complessive considerazioni logico giuridiche, la Corte Costituzionale ha avvertito la pressante esigenza di *"segnalare al Parlamento l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare."*

La disciplina che ha **progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l'aveva giustificata**. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale

delle indennità di fine rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana.”

Le chiare indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, inducono dunque a ritenere sussistente la lesione dei diritti dei lavoratori innanzi indicati nella misura in cui agli stessi viene negata la immediata corresponsione del TFR/TFS al momento del collocamento in quiescenza.

Conseguentemente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri recependo l'atto di diffida già rivolte dalla odierna istante, ha trasmesso all'Ufficio legislativo del Ministero della Pubblica amministrazione ed all'Avvocato Antonio Mirra in data 28 agosto 2019 (nota protocollo DAGL 0008307 P del 28.08.2019), formale richiesta di intervento legislativo urgente in relazione alle raccomandazioni fornite dalla Consulta con la sentenza n. 159/2019; testualmente: *“Si trasmette, per l'esame di competenza, l'unito atto stragiudiziale di diffida a firma dell'Avv. Antonio Mirra, in nome e per conto della Federazione CONFSAL-UNSA, con il quale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 159/2019, in relazione alle modalità ed ai tempi di erogazione del TFS/TFR per i dipendenti pubblici, si richiede di attivare in via d'urgenza ogni possibile iniziativa di riforma dei tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro del personale in regime di pubblico impiego conformemente a quanto segnalato dalla stessa Corte.”.*

Atteso

Che il Ministro per la Pubblica Amministrazione, interrogato sul punto, ha

più volte, anche pubblicamente, fornito rassicurazioni richiamando provvedimenti legislativi in corso di formazione ed in specie il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26” dal cui contenuto – il cui esame risulta peraltro sospeso interlocutoriamente dal Consiglio di Stato nella seduta del 16 gennaio 2020 per carenze documentali – dal quale **non è dato trarre alcun riferimento alla questione sollevata dalla Corte Costituzionale.**

Si tratta di disposizioni volte a favorire l’accesso al credito agevolato da parte dei lavoratori cessati anticipatamente dal servizio al fine di ottenere l’erogazione anticipata del TFS; questione già licenziata dalla Corte Costituzionale come legittima.

Alla luce di quanto esposto, la condotta del Ministro per la Pubblica Amministrazione appare illegittimamente soprassessoria e violativa dei diritti dei lavoratori pubblici oltrechè gravemente lesiva del principio di legalità che deve reggere l’azione di Governo e che, in tal senso, è stata vivamente raccomandata dalla Corte Costituzionale prima e conseguentemente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la nota del 28 agosto 2019 innanzi richiamata.

Appare, quindi, necessario ed urgente l’intervento normativo correttivo demandato al diffidato Ministero al fine di rimuovere le segnalate criticità.

Tutto quanto innanzi premesso e significato, la **FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA** (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori–Unione Nazionale Sindacati Autonomi), quale ente esponentiale dei lavoratori del settore pubblico impiego, suoi iscritti, in persona del Segretario Generale in carica

Massimo BATTAGLIA, rappresentata ai fini del presente atto dall'avv.
Antonio Mirra

INVITA E NEL CONTEMPO DIFFIDA

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione domiciliato per la carica presso la sede del Ministero in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – posta elettronica certificata protocollo_dpf@mailbox.governo.it a predisporre con urgenza gli opportuni provvedimenti normativi di riforma della complessiva materia al fine di riportare i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro del personale in regime di pubblico impiego alla necessaria conformità costituzionale come innanzi segnalata.

Si avverte fin d'ora che, stante la colpevole inerzia della diffidata amministrazione, in mancanza di serio ed urgente riscontro saranno avviate plurime procedure risarcitorie unitamente ad una nuova richiesta di intervento della Corte Costituzionale.

La presente valga come costituzione in mora ad ogni effetto di legge.

Roma, 24 gennaio 2020

Avv. Antonio Mirra